



CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

Area Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORD. Registro Generale n. 219

IL SINDACO

PREMESSO che il Sindaco è l'Autorità sanitaria territorialmente competente alla salvaguardia e alla tutela della salute e dell'igiene pubblica;

VISTA la comunicazione pervenuta da parte di ACEA ATO2 S.p.A., acquisita al protocollo comunale al n. 54776 del 19.05.2025, con la quale, a causa di un significativo deficit dei cumulati pluviometrici e delle relative portate minime attese dalle fonti di approvvigionamento gestite, si invita questo Comune ad adottare apposita Ordinanza Sindacale volta a limitare l'utilizzo della risorsa idrica ai soli usi potabili ed igienico-sanitari;

RITENUTO

- di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell'acqua potabile per l'uso extra-domestico, in particolare nel periodo estivo;
- necessario contrastare ogni possibile utilizzo superfluo, rispetto alle prioritarie esigenze d'igiene, d'uso e di servizio domestico;
- di dover impedire abusi di qualsiasi genere al fine di assicurare, per quanto possibile, il minimo indispensabile di acqua per usi potabili domestici della popolazione;

CONSIDERATO che

- l'acqua distribuita dagli acquedotti pubblici è un bene prezioso e limitato, che deve principalmente soddisfare i fabbisogni per gli usi domestici alimentari e igienico sanitari;
- al fine di prevenire gravi inconvenienti, derivanti dalla scarsa disponibilità di risorse idriche, in particolare nel periodo estivo, si rende necessaria una limitazione del consumo di acqua potabile per poter far fronte ad eventuali emergenze idriche;
- l'aggravamento della crisi idrica del periodo estivo, con la mancata erogazione dell'acqua in alcune zone potrebbe generare problemi di carattere igienico sanitario;

RILEVATA la necessità di regolare il consumo dell'acqua potabile della rete idrica dell'intero territorio, al fine di garantire una soddisfacente erogazione a tutte le utenze;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Di impiegare l'acqua fornita da pubblico acquedotto esclusivamente per gli usi alimentari e igienico-sanitari, nonché per tutte le attività regolarmente autorizzate, le quali necessitano dell'uso di acqua potabile;

Sono esclusi dal presente atto:

- gli annaffiamenti, che comunque devono essere eseguiti con parsimonia, dei giardini pubblici, parchi ad uso pubblico e aree cimiteriali, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'annaffiamento in orario notturno;
- i prelievi di acqua dalla rete idrica potabile per i servizi pubblici e di igiene urbana, nonché i soggetti economici che impieghino l'acqua quale elemento indispensabile per la propria attività;

Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente disposizione.

VIETA

L'impiego di acqua potabile per le seguenti attività:

- irrigazione di orti e giardini, attraverso l'utilizzo di condotte con allaccio alla rete dell'acquedotto comunale;
- riempimento di ogni tipo di piscina privata mobile o da giardino;
- lavaggio di automobili/cicli/motocicli;
- qualunque uso ludico o che non sia quello del servizio personale;
- prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione se non da persone a questo autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;

AVVERTE

Che alla violazione dei divieti posti con il presente atto, si applicherà una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, fatti salvi, nei casi più gravi o in caso di recidiva, la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del c.p., per l'avvio del procedimento penale a tutela del pubblico interesse, nei confronti del soggetto o utente che abbia così recato colposamente un grave danno alla collettività;

Si incarica la Società Acea Ato2, anche congiuntamente con il personale della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, di effettuare controlli a campione per verificare il corretto uso dell'acqua potabile;

DISPONE

Che la presente ordinanza rimane in vigore fino ad intervenuta revoca della stessa con formale provvedimento sindacale;

Che copia della presente venga notificata per quanto di competenza:

- Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli;
- Al Comando della Polizia Locale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Guidonia Montecelio;
- All'ACEA Ato 2 spa

RAMMENTA

Che contro la presente Ordinanza è ammissibile il ricorso al T.A.R. del Lazio, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

Ft.o Avv. Mauro Lombardo

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"*